



COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.77

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di novembre alle ore venti e minuti trentacinque nella sala delle riunioni, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MASINO MONICA - Sindaco	Sì
2. CAVAGNINO EDOARDO - Vice Sindaco	Sì
3. BIANCO GIAMPIERO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la presente seduta di Giunta Comunale si svolge in modalità integralmente telematica, in quanto tutti i componenti presenti e il Segretario Comunale intervengono a distanza ovvero in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. In via convenzionale, la seduta si considera effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra MASINO MONICA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4, che testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi Regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **sino a 5 euro per notte di soggiorno**. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

VISTO l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27.11.2018 con la quale sono state approvate le tariffe per l’imposta di soggiorno per il Comune di Montegrosso d’Asti per tutti i tipi di strutture ricettive, così come previste e disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e regionale e prendendo in considerazione le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 che ha previsto l’applicazione dell’imposta anche alle locazioni brevi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.12.2018 con cui è stata istituita, a decorrere dal 1° aprile 2018, l’imposta di soggiorno del Comune e con cui è stato approvato il relativo Regolamento Comunale nel quale si dispone all’art.3 comma 2:

“2. Annualmente, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000, stabilisce le tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per legge;

RITENUTO pertanto necessario confermare le tariffe in vigore al 31.12.2024 dell’imposta di soggiorno del Comune di Montegrosso d’Asti per l’anno 2025 tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell'art. 69 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Hotel 5 stelle e superiori	Euro 1,50
Hotel 4 stelle	Euro 1,50
Hotel 3 stelle	Euro 1,00
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Villaggi turistici	Euro 1,00
Campeggi	Euro 1,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	Euro 1,00
B&B - 1 a 2 stelle	Euro 1,00
B&B – 3 stelle	Euro 1,50
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra	Euro 1,00

- 2) Di dichiarare, con distinta votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
MASINO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. CARAFA Vincenzo